



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2012

ADDI' 26/01/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI - MALCOTTI - SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 24

Oggetto:

Comune di Priverno (Lt). Progetto di ampliamento della concessione mineraria "Ripa o' Mucchi", in località "Colle Lubro" nel Comune di Priverno, esercitata dalla Soc. Sibelco Italia S.p.a.. Autorizzazione paesaggistica.





24 26 GEN 2005 h

OGGETTO: Comune di Priverno (Lt).
Progetto di ampliamento della concessione mineraria "Ripa o' Mucchi",
in località "Colle Lubro" nel Comune di Priverno, esercitata dalla Soc.
Sibelco Italia S.p.a..
Autorizzazione paesaggistica.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle politiche del Territorio e dell'Urbanistica.

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTO** l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;
- VISTA** la L.R. n. 13 del 16.03.1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29.06.1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";
- VISTA** la L.R. n. 24 del 06.07.1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;
- VISTO** l'art.17 "Attività estrattive" della citata L.R. n. 24/1998, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 2 prevede "... *l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione...*";
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;
- VISTO** il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- VISTA** la legge regionale n. 17 del 06.12.2004 concernente "Disciplina organica in materia di cave torbiere e modifiche della legge regionale 6 agosto 1999 n.14";
- VISTO** il Regolamento Regionale 14 aprile 2005 n. 5 di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n.17;





24 26 GEN

R

M

* NELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA

VISTA la D.G.R. n. 556 del 25.07.2007 "Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998";

VISTA la D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007 "Modificazione, integrazione e rettifica della D.G.R. n. 556 del 25.07.2007";

VISTO l'art. 50, comma 2 e 3 delle NTA del P.T.P.R., adottato con le citate D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e successiva D.G.R. n. 1025 del 21 dicembre 2007;

VISTA la nota del 18.06.2008 novembre 2010 assunta al protocollo regionale con n. 109283 del 23.06.2008, con la quale la Soc. Sibelco Italia S.p.a. ha chiesto, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica per il progetto di ampliamento della concessione mineraria "Ripa o' Mucchi", in località "Colle Lubro" nel Comune di Priverno (Lt);

M

VISTA la nota n. 7555 del 28.07.2008, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ha subordinato il proprio Nulla Osta ad una serie di ricognizioni ed a eventuali sondaggi archeologici da effettuare secondo tempi e modalità dettati dalla medesima Soprintendenza;

VISTA la determinazione n. C2699 del 26.11.2008, con la quale il Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, ha considerato, ai sensi delle LL.RR. n. 24/98 e n. 17/04, come raro, il materiale estratto dalla Soc. Sibelco Italia S.p.a., nella miniera di feldspati, denominata "Ripa o' Mucchi" nel territorio del Comune di Priverno (Lt);

VISTA la nota n. 17883 del 20.10.2008, con la quale il Responsabile del Servizio Pianificazione del Comune di Priverno (Lt) ha certificato che il terreno, interessato dal progetto di che trattasi, non risulta gravato da uso civico;

VISTA la nota n. 2206 del 09.02.2009, con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area D2/2S/24 - Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente - ha fatto presente che il Progetto in argomento, proposto dalla Società Sibelco Italia S.p.a., risulta ubicato all'esterno della ZPS e non ha effetti sui valori ambientali tutelati dalla ZPS medesima e, pertanto, non si rende necessario l'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza richiesta;

VISTA la Determinazione n. B3494 del 26.07.2010, con la quale la Direzione Regionale Ambiente - Area Difesa del Suolo - ha concesso, ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico), fatti salvi diritti di terzi ed eventuali altri vincoli ostativi esistenti e nel rispetto delle norme Urbanistiche e Ambientali, il Nulla Osta, alle condizioni nell'atto stesso riportate, per eseguire i movimenti di terra per la realizzazione del progetto di ampliamento della concessione mineraria "Ripa o' Mucchi" per estrazione feldspati e sabbia silicea sulla superficie pari a circa 10 ettari ricadente nel foglio n. 50, particelle varie del Catasto terreni del Comune di Priverno (Lt) in località "Colle Lubro";





24 26 GEN 2011 R

VISTA la nota n. 009363 del 22.10.2010, con la quale la Direzione Regionale Ambiente – Area Conservazione Foreste 08/03, ha espresso, in merito al progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale della concessione mineraria di che trattasi, parere forestale nel complesso positivo con le prescrizioni nella nota stessa riportate;

VISTA la nota n. 109283/2008 del 25.03.2011, con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, Frosinone e Latina, in merito a quanto previsto dall’art. 146, comma 7 del DLgs 42/2004, ha trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio la Relazione, unitamente alla documentazione relativa alla pratica in argomento, al fine dell’espressione del parere ai sensi del comma 8 del citato art. 146, riguardante l’accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica;

VISTA la nota n. 12920 del 26.04.2011 con la quale il Ministero per i beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, ritenendo il progetto per i lavori di ampliamento della concessione mineraria di che trattasi conforme e compatibile con la normativa di tutela paesaggistica vigente sui luoghi, ha espresso – ai sensi del citato art. 146 del D.Lgs. 42/2004 – parere positivo con le prescrizioni indicate nella citata relazione n. 109283/2011 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, Frosinone e Latina;

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere di che trattasi sono stati esaminati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 146, comma 2 del predetto D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche;

RILEVATO che dall’esame istruttorio si è potuto constatare che gli elaborati visionati, tra i quali lo Studio di Inserimento Paesaggistico, documentano la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico;

VISTA la relazione n. 109283 del 20.06.2011 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Autorizzazioni Paesaggistiche, ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni, nella stessa riportate, in merito al progetto di ampliamento della concessione mineraria “Ripa o’Mucchi” sita nella località “Colle Lubro” del Comune di Priverno (Lt) di cui è intestataria la “Sibelco Italia S.p.a.”, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistici/ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall’art. 17 della Legge Regionale 24/1998 e successive modificazioni, e dall’art. 50 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;





24 26 GEN. 2012 ✓

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di autorizzare sotto il profilo della tutela paesistica, ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 24/1998, il progetto di ampliamento della concessione mineraria "Ripa o'Mucchi" sita nella località "Colle Lubro" nel Comune di Priverno (Lt), esercitata dalla Soc. Sibelco Italia S.p.a., per i motivi, con le prescrizioni indicate nella relazione n. 109283 del 20.06.2011 dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A.

Il progetto è vistato dal Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica nei seguenti elaborati:

- Tav.1 - Progetto di coltivazione - Fase finale autorizzata.
- Tav.2 - Progetto di coltivazione - Fase finale.
- Tav.3 - Sezioni.
- Tav.4 - Stato attuale del recupero ambientale nel perimetro di coltivazione già autorizzato.
- Tav.5 - Recupero vegetazionale - Stato finale.
- Elaborato: Integrazioni e modifiche Relazione Paesaggistica e S.I.P. con rendering tridimensionale;

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 31 GEN. 2012





REGIONE
LAZIO

AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

ALLEGATO A

Rif. Prot. n. 109283/2008

ALLEG. alla DELIB. n. 24
DEL 26 GEN. 2012

Roma, il 20.06.2011

Oggetto: Comune di Priverno (LT)

Autorizzazione paesaggistica relativa al progetto di ampliamento della concessione mineraria Ripa o'Mucchi".

D.Lgs. vo n.42/2004 art.146 e L.R. n.24 del 06/07/1998

Concessionaria e Richiedente: SIBELCO ITALIA spa.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota del 18/06/2008 pervenuta presso la scrivente Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in data 23/06/2008 prot. Regionale n°109283 la Soc. "SIBELCO ITALIA spa" nella persona dell'Ing. Gentili Fabio in qualità di procuratore ha presentato la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell' art.146 D.Lgs. vo n.42/2004 per le opere di cui all'oggetto. Ad integrazione della stessa con successiva nota, assunta al protocollo di questa Dipartimento in data 12/01/2010 prot. 5253, è stata trasmessa la seguente documentazione:

1. Tav.1 – Progetto di coltivazione - Fase finale autorizzata.
2. Tav.2 – Progetto di coltivazione - Fase finale.
3. Tav.3 – Sezioni.
4. Tav.4 – Stato attuale del recupero ambientale nel perimetro di coltivazione già autorizzato.
5. Tav.5 – Recupero vegetazionale – Stato finale.
6. Relazione Tecnica, Paesaggistica e S.I.P. con rendering tridimensionale;

Successivamente al ns. prot 186965 del 03/05/2011 è pervenuto il parere espresso con nota 126920 del 26/04/2011 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le opere in questione.

Documentazione amministrativa costituita da:

- Parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota n.126920 del 26/04/2011 ai sensi dell'art.146 comma 5 del D.Lgs. vo n.42/2004
- Det.ne Regionale n°C2699 del 26/11/2008 con la quale la Direzione Regionale Attività Produttive, Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia, ha qualificato come raro il materiale da estrarre.
- Nota prot. 2206 del 09/02/2009 del Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Conservazione natura e Osservatorio Regionale per L'Ambiente
- Parere favorevole dall' Area Conservazione Foreste della Direzione Regionale Ambiente, rilasciato con nota prot. 9363 del 22/10/2010, per rimboschimento compensativo;
- Nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio prot. 7555 del 28/07/2008.
- Parere favorevole a condizioni espresso con Det. Reg. n. 3494 del 26/07/2010 dal Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente – Area difesa del Suolo- in merito al Vincolo Idrogeologico.
- Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Priverno il 20/10/2008 prot.17883 dove l'area non risulta essere gravata da uso civico;

1. Premesso

Con nota del 18/06/2008 pervenuta presso la scrivente Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in data 23/06/2008 prot. Regionale n°109283 la Soc. "SIBELCO ITALIA spa" nella persona dell'Ing. Gentili Fabio in qualità di procuratore ha presentato la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell' art.146 D.Lgs. vo n.42/2004 per l'autorizzazione paesaggistica relativa al progetto di ampliamento della concessione mineraria Ripa o'Mucchi".

Con nota del 25/03/2011 prot.109283/2008 la scrivente Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in conformità a quanto previsto dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004 e dall'art. 17 comma 2 L.R. 24/1998 ha trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici la relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica ritenendo il progetto conforme alla vigente normativa.

Con nota 126920 del 26/04/2011 pervenuta presso la scrivente Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in data 03/05/2011 prot. Regionale n°186965 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha espresso parere favorevole con le prescrizioni indicate dalla scrivente Direzione alla realizzazione dell'intervento in oggetto, timbrando e vidimando contestualmente gli elaborati grafici proposti.

2. Analisi normativa

L'art. 17 della L.R. 24/1998, nel dettare disposizioni in merito agli interventi all'interno delle aree vincolate ai sensi del Titolo III del D.Lgs 42/2004, al comma 1 vieta l'apertura e l'ampliamento delle attività estrattive in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Al comma 2 dello stesso articolo, in caso di ampliamenti di attività finalizzate all'estrazione di materiale raro, la normativa prevede la possibilità di derogare a detta disposizione rimandando alla Giunta Regionale del Lazio il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, tramite apposita Deliberazione.

L'area d'intervento ricade parzialmente, in una porzione di territorio sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 2 lett. g) del D.Lgs 42/2004, all'interno del P.T.P. Ambito Territoriale n°10.

Per l'intervento in argomento trovano applicazione gli artt. 10 e 16 del P.T.P. Ambito Territoriale n°10. Il primo di questi si riferisce alla tutela delle aree boscate, il successivo corrisponde all'art. 17 della L.R.24/1998 che regola le attività estrattive.

Nel nuovo P.T.P.R., adottato con DD.GG.RR. nn. 556/07 e 1025/07 invece, l'intervento in oggetto ricade totalmente in zona boscata ed inoltre si rileva la presenza di un bene puntuale diffuso di carattere archeologico; gli articoli delle N.T.A. che disciplinano l'intervento sono gli artt. 38, 45 e 50. Il primo riprende la citata normativa di tutela delle aree boscate, il secondo obbliga al preventivo parere della Soprintendenza Archeologica, mentre il terzo disciplina le attività estrattive, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. 24/1998. La norma introdotta dal P.T.P.R., al comma 3, inoltre limita le possibilità di ampliamento delle attività estrattive al 50% dell'estensione della cava madre. Contrariamente, la superficie dell'ampliamento proposto è molto inferiore al doppio dell'attuale area di cava.

L'art.72 della L.R. n. 31 del 24/12/2008 prevede che ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, alle domande pervenute alla Regione entro il 14/02/2008, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del P.T.P.R., si applica la normativa prevista dai P.T.P. vigenti. Pertanto, quanto disposto dall'art.50 comma 3 delle N.T.A. del P.T.P.R. trova applicazione nel caso in esame.

La Direzione Regionale Attività Produttive, Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia, con Det.ne Regionale n°C2699 del 26/11/2008, ha qualificato come raro il materiale da estrarre, in quanto "... terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° con un contenuto di Si O2 maggiore del 65%, tale da renderla utilizzabile nelle fonderie di ghisa di seconda fusione per la produzione di anime, nei settori industriali collegati all'edilizia e in vetreria";.

L'attività in questione non necessita della procedura di Valutazione d'Incidenza, così come si evince dalla nota prot. 2206 del 09/02/2009 del Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Conservazione natura e Osservatorio Regionale per L'Ambiente.

Così come previsto dal comma 4 dell'art.50 delle NTA del PTPR per ampliamento di cave e miniere in aree boscate, è stato rilasciato Parere favorevole dall' Area Conservazione Foreste della Direzione Regionale Ambiente, con nota prot. 9363 del 22/10/2010, per rimboschimento compensativo;

La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio con nota n.7555 del 28/07/2008 subordina il proprio Nulla Osta ad una serie di ricognizioni e sondaggi archeologici.

In merito al Vincolo Idrogeologico è stato espresso dal Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente – Area difesa del Suolo- parere favorevole a condizioni con Dec. Reg. n. 3494 del 26/07/2010.

L'area interessata dai lavori di ampliamento è classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Priverno approvato con DGR n.142 del 13/03/2009 come Zona E Attività Agricola , Sottozona E3 "Zone Boschive ", dove le Norme Tecniche di Attuazione, non vietano l'esercizio dell'attività estrattiva, inoltre come si evince dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Priverno il 20/10/2008 prot.17883 il terreno non risulta essere gravato da uso civico;

3. Descrizione dell'area

L'area interessata dall'ampliamento si estende per 107.000 mq, che si sommano ai circa 998.100 mq della miniera madre, è sita in località "Colle Lubro" interamente compresa nel territorio del Comune di Priverno, in una zona dove risultano esserci altre cave e miniere ed è individuata all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Latina al Foglio n.50 part.lla 69, 71 (parte), 72, 84 (parte), 85 e 87 (parte)...

L'ampliamento in questione risulta separato dall'attuale concessione mineraria in quanto divisi dalla strada provinciale "Marittima (o San Martino) e prevede l'interessamento di una porzione di terreno, coperta prevalentemente da pini marittimi lasciando pertanto intatte le aree interessate da macchia mediterranea.

4. Descrizione dell'attività

In base all'allegata documentazione, la concessione mineraria oggetto d'ampliamento è stata autorizzata originariamente il 18/12/1982 dal Ministero Industria Commercio e Artigianato e successivamente ampliata Decreto Distrettuale del 04/08/1992. Le aree interessate fino ad oggi dall'attività in questione erano parzialmente interessate da beni di cui all'art. 134 comma 1 del D.Lgs 42/2004, pertanto per le aree vincolate è stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica con DGRL n.560 del 25/06/2004.

Il materiale da scavare è pari a 10.000.000 mc compresa l'area di ampliamento richiesta, dei quali 9.500.000 mc di materiale da destinare alla commercializzazione, mentre il rimanente rappresentato dalla copertura sterile verrà utilizzato per il ripristino ambientale al termine dell'attività. L'attività verrà basata su di una produzione annua di 500.000 mc, con una durata presumibile di 19 anni.

Il recupero dell'area proposto prevede rimodellamento morfologico con scarpate "dolci" ed il completo recupero vegetazionale sia delle scarpate che del piazzale di base (vedi Tavola di fine recupero ambientale). Stessa cosa per la miniera madre, che verrà recuperata secondo il progetto già approvato a suo tempo con dolci scarpate, messe in assoluta sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei versanti e rivegetazione completa sia dei versanti che del piazzale di base, secondo il programma approvato ed in parte già realizzato.

5. Conclusioni

Dall'esame istruttorio si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra i quali lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.), documentano la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico. Il recupero ambientale proposto,



così come integrato dalle seguenti condizioni, consentirà di restituire al terreno l'originaria destinazione sia dell'ampliamento che della miniera madre.

Per una migliore salvaguardia dell'area vincolata si ritiene comunque necessario in fase autorizzativa prescrivere le seguenti prescrizioni:

- La presente autorizzazione riguarda esclusivamente la porzione di terreno quantificata in 10,70 ettari così come riportata negli elaborati grafici pervenuti al Dipartimento Territorio con nota prot. 5253 del 12/01/2010;
- Gli adempimenti e gli obblighi assunti per le opere di recupero ambientale della parte in ampliamento e della miniera madre, dovranno essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza;
- Dovranno essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali;
- Particolare cura dovrà essere impiegata nello scavo e nel recupero dei versanti adiacenti la strada provinciale "Marittima (o San Martino) rispettando in ogni caso quanto previsto dai DM. 1404/68 D.Lgs. n.285/92 (Nuovo Codice della Strada) e DPR. n.495/92 (regolamento).
- Se si dovessero richiedere in futuro ulteriori ampliamenti, questi potranno essere presi in esame esclusivamente al termine dei lavori di recupero della miniera madre ed entro i limiti fissati dall'art. 50 del P.T.P.R. e tenuto conto di quanto approvato con il progetto in argomento;
- Nel caso i lavori dovessero protrarsi per un periodo superiore a cinque anni dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale d'approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 24/1998, si dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione, presentando agli Uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la documentazione prevista oltre al rilievo dello stato dei lavori, compresi quelli di riqualificazione paesaggistico-ambientale.
- Il presente parere per l'ampliamento dell'attività estrattiva in località "Coile Lubro" è riferito ai soli aspetti ambientali e paesistici, restando ferme le competenze degli altri enti ed uffici per le singole discipline coinvolte nel procedimento per gli accertamenti di legittimità in generale, ed in particolare per gli aspetti di natura geologica e idrogeologica.

Per quanto sopra esposto, questa Direzione Regionale, ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004 e della L.R. n.24 del 06/07/1998 esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le prescrizioni sopra riportate, in merito al progetto di ampliamento della concessione mineraria "Ripa o'Mucchi" sita nella località omonima del comune di Priverno di cui è intestataria della concessione la "SIBELCO ITALIA spa", fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistici/ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della Legge Regionale 24/1998 e s.m.i., e dall'art. 50 delle NTA del PTPR.

Il presente parere costituisce atto autonomo riferito ai soli aspetti paesaggistici, restando ferme le competenze degli altri enti ed uffici per le singole discipline coinvolte nel procedimento per gli accertamenti di legittimità in generale, ed in particolare per gli aspetti di natura geologica e idrogeologica, e non comporta sanatoria di eventuali difformità dalle autorizzazioni precedenti.

Eventuali ritrovamenti di natura archeologica saranno immediatamente segnalati alla scrivente Direzione, anche ai fini di un'eventuale aggiornamento della presente autorizzazione.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 50 delle NTA del PTPR, la vigilanza sulla esecuzione delle opere di cui ai commi 6 e 7 del medesimo, ed in particolare agli interventi di recupero e riqualificazione, da attuare obbligatoriamente con l'avanzamento del fronte di cava, spetta al Comune, il quale è obbligato a fornire notizie all'Assessorato Regionale competente in materia di tutela paesistica.

La presente autorizzazione ha validità quinquennale dalla data di pubblicazione della relativa DGR sul BURL, trascorsi i quali dovrà ritenersi non più efficace, con obbligo di sottoporre il rinnovo a nuova autorizzazione Regionale.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite comporta la nullità del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

L'ISTRUTTORE
(Geom. Stefano Lo Fazio)

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(arch. Lidia Bonura)

IL DIRETTORE
(Arch. Demetrio Carini)

